



Oggetto: Aziende Speciali – progetto fusione: approvazione linee di indirizzo e modifica Statuto Azienda speciale Fedora.

Relatore: Il Presidente

Il DM 16.02.2018, recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, attuativo della riforma del sistema camerale di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, oltre a ridefinire l’assetto delle camere di commercio, ha previsto, all’art. 6, la razionalizzazione delle aziende speciali camerali, approvandone il numero e l’articolazione territoriale come risultanti nell’allegato C) al medesimo decreto e disponendo che al riordino delle stesse si pervenga mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda.

Per quanto nel predetto allegato C) sia contemplata la possibilità, per la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola (ora Monte Rosa Laghi Alto Piemonte), di mantenere in essere due aziende speciali, già nella riunione del 4 febbraio scorso, all’atto della ratifica della determinazione presidenziale di nomina della dott.ssa Cristina D’Ercole a direttore delle tre aziende speciali attualmente esistenti (E.V.A.E.T. – Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche, ASFIM e Fedora), la Giunta camerale, con il provvedimento n. 9, aveva espresso l’indirizzo di addivenire alla costituzione di un’unica azienda speciale, dando mandato al Direttore di lavorare in questa direzione, in considerazione delle molteplici sovrapposizioni esistenti tra le attività svolte dalle tre Aziende speciali sopra indicate e della ridotta dimensione delle stesse.

Al fine di inquadrare compiutamente l’argomento, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, *“Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”*.

Sotto il profilo normativo, le aziende speciali si configurano come organismi di diritto pubblico in quanto organi strumentali di un ente pubblico, sebbene prive di personalità giuridica (si veda Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24.11.2011, n. 6211).

Ai sensi dell’art. 4-bis, commi 1 e 2, della citata Legge 580/1993, sono soggette alla vigilanza amministrativo-contabile prevista per gli enti camerali e ad esse si applica il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, contenuto nel D.P.R. 02.11.2005, n. 254, in particolare gli articoli da 65 a 73 (titolo X) che ne disciplinano la costituzione, prevedendo che operino secondo le norme del codice civile e siano dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, perseguendo l’obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali, e dispongono in merito a preventivo



economico e bilancio d'esercizio, gestione dei beni strumentali, scritture contabili, contratti, gestione del bilancio e collegio dei revisori dei conti.

Le aziende speciali soggiacciono inoltre ad una serie di norme vincolistiche proprie delle Camere di commercio, in particolare quelle relative allo svolgimento a titolo gratuito di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti (art. 4-bis, comma 2-bis della Legge 580/1993, in relazione al quale è stato adottato il DM 11.12.2019) e quelle in materia di personale. A tale proposito, si ritiene opportuno ricordare le disposizioni dettate dall'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, il quale stabilisce, al comma 8, che *“Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.”* e, al comma 8-bis, che *“Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.”*

L'art. 14, comma 5-bis, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla Legge 07.08.2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, prevede, inoltre, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive camere di commercio.

Nel tempo sono state inoltre diramate istruzioni ministeriali finalizzate a imporre un allineamento delle aziende speciali alle normative vigenti per le camere di commercio, tra le quali si ricordano, in particolare, la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 74006 del 01.10.2012 e le note del Ministero dello Sviluppo economico n. 1066 del 04.01.2013 e n. 388298 del 12.11.2018, quest'ultima recante ad oggetto “Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive”, alle cui indicazioni, prevalentemente relative ai predetti temi degli compensi agli organi e del personale, è necessario conformarsi.

Con riferimento alle aziende speciali della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, si riepiloga brevemente di seguito la situazione esistente:

ASFIM (già Azienda speciale della Camera di Commercio di Biella-Vercelli, costituita con la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Vercelli n. 299 del 11.07.1994)

Ha sede a Vercelli.

Da sempre impegnata nell'attività di promozione del territorio a sostegno e valorizzazione delle produzioni tipiche, in particolare nel settore enogastronomico e del turismo, mediante la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero, negli anni la sua azione di supporto alle attività camerali si è ampliata abbracciando altri ambiti, fra i quali quelli di maggiore rilevanza sono rappresentati dalla digitalizzazione, dall'alternanza scuola-lavoro, dallo sviluppo di nuova imprenditorialità e dall'attività di internazionalizzazione; fornisce altresì supporto alla Camera di Commercio per le attività di ricerca economica e presidio della Borsa Merci.

Ha in forze n. 3 dipendenti a tempo indeterminato e parziale.

Ha chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con ricavi ordinari per € 107.254,05, di cui poco più di 80mila derivanti da proventi da servizi (45mila per servizi resi alla CCIAA e 35mila quali ricavi della

SERVIZIO PROMOZIONE



gestione della Borsa Merci di Vercelli, ad essa affidata) e il residuo dal contributo ordinario camerale, costi di struttura per € 100.457,88 (organi, personale e funzionamento) e costi per progetti e iniziative per € 3.488,00, con un avanzo d'esercizio di € 3.308,48.

E.V.A.E.T. – Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche (già Azienda speciale della Camera di Commercio di Novara, costituita con la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Novara n. 361 del 05.12.1990, nel prosieguo indicata solo come EVAET)
Ha sede a Novara.

È stata istituita allo scopo di sostenere la competitività del sistema imprenditoriale del territorio novarese nel mercato globale, accompagnando le imprese locali, in particolare le PMI, dapprima sui mercati europei e successivamente sui principali mercati internazionali, inclusi quelli emergenti, organizzando la partecipazione collettiva a fiere, missioni imprenditoriali all'estero e accoglienza di delegazioni di operatori esteri in Italia.

A partire dal 2017 ha ridefinito il proprio portafoglio di attività, al fine di renderlo maggiormente coerente al ruolo che la riforma del sistema camerale ha assegnato agli enti camerali in materia di internazionalizzazione, focalizzando i propri interventi sui servizi di orientamento e assistenza alle imprese esportatrici (incluse quelle occasionalmente e potenzialmente esportatrici), formazione e *incoming* di delegazioni straniere, con organizzazione di incontri d'affari.

Opera altresì in ambito turistico, supportando la Camera di Commercio nella realizzazione di progetti di promozione, in particolare quelli finanziati sul programma Interreg Italia-Svizzera.

Ha in forze n. 1 dipendente a tempo indeterminato e pieno.

Ha chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con ricavi ordinari per € 113.472,95, di cui poco più di 19mila derivanti da proventi da servizi (14mila per servizi resi alla CCIAA e 5mila quali proventi per servizi in materia di internazionalizzazione) e il residuo dal contributo ordinario camerale, costi di struttura per € 61.627,78 (organi, personale e funzionamento) e costi per progetti e iniziative per € 35.615,00, con un disavanzo d'esercizio di € 18.481,25 (derivante dalla gestione straordinaria).

Fedora (già Azienda speciale della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, costituita con la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 11.05.2006)

Ha sede a Baveno.

Nel corso degli anni si è occupata di molteplici attività: dalla valorizzazione del territorio a spiccata vocazione turistica alla promozione e sviluppo delle filiere e dei distretti produttivi, dalla creazione e sviluppo d'impresa alla formazione professionale, agli studi e alle ricerche economiche, focalizzando negli ultimi anni il suo operato nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale Interreg Italia-Svizzera,

Ha tuttora in essere una convenzione con un'agenzia formativa locale per la gestione di corsi di formazione professionale (mediazione e somministrazione di alimenti e bevande).

Ha in forze n. 1 dipendente a tempo indeterminato e parziale.

Ha chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con ricavi ordinari per € 126.546,07, di cui poco più di 36mila derivanti da proventi da servizi (22mila per servizi resi alla CCIAA e 14mila quali proventi dei corsi di formazione) e il residuo dal contributo ordinario camerale, costi di struttura per € 85.292,62 (organi, personale e funzionamento) e costi per progetti e iniziative per € 23.342,89, con un avanzo d'esercizio di € 16.871,92.

Alla luce dell'attuale quadro normativo – che, come osservato in precedenza, rende sempre più complessa e vincolata la gestione delle aziende speciali, – dell'affinità di scopi e attività svolte dalle
SERVIZIO PROMOZIONE



attuali Aziende camerali e della necessità di ridurre i costi strutturali, garantendo, comunque, il necessario supporto all'Ente camerale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in particolare di quelli afferenti l'ambito promozionale, e nell'erogazione di servizi a favore delle imprese del territorio, si ritiene opportuno confermare l'orientamento già in precedenza espresso dalla Giunta e procedere quindi ad una razionalizzazione complessiva delle Aziende Speciali, riducendole da tre a una, mediante incorporazione di EVAET e ASFIM in Fedora.

A seguito della fusione di cui trattasi, si propone che l'Azienda incorporante Fedora assuma la finalità di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993 nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) internazionalizzazione;
- c) qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;
- d) orientamento al lavoro e alle professioni;
- e) formazione;
- f) creazione e sviluppo d'impresa;
- g) credito, finanza e crisi d'impresa
- h) studi e ricerche economiche;

e con la previsione che possa inoltre svolgere ogni altra attività di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali, limitando le attività in regime di libera concorrenza a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale.

Sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'operazione in argomento, si ritiene che essa debba pacificamente ricondursi alla Giunta camerale, posto che l'art. 14, comma 5, della Legge 580/1993, enumerando le funzioni della giunta, prevede, alla lettera b), quella di deliberare *“sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie”*. Analogamente dispone lo Statuto camerale vigente all'art. 19, comma 2, lettera e).

Nel senso che la deliberazione della Giunta rappresenti l'atto pubblico necessario per l'istituzione dell'Azienda speciale si è espresso il Ministero dello Sviluppo economico con la nota prot. n. 28927 del 16 febbraio 2011 indirizzata alla Camera di Commercio di Massa Carrara in vista appunto della costituzione di un'azienda speciale, che così recita: *“(…) Al riguardo, si ritiene che, stante la normativa vigente, e nelle more dell'adozione da parte di questo Ministero di una modifica del regolamento patrimoniale e finanziario delle Camere di Commercio che recepisca il dettato dell'art. 2, comma 5, così modificato, possa essere tuttora adottata una delibera di Giunta per la costituzione dell'Azienda Speciale, tenuto conto che lo stesso comma 5 del citato art. 2 definisce le Aziende Speciali quali organismi strumentali delle Camere di Commercio e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell'art. 14, della Legge 580/93 e s.m.i. relativamente ai compiti della Giunta camerale”*.

Sotto il profilo procedurale, per interpretazione univoca della dottrina (si vedano: massima del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004 e studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I), si tratta di un caso particolare di fusione per incorporazione “semplificata” tra “società” aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, per cui la fattispecie viene assimilata all'incorporazione di società



interamente possedute. È quindi possibile applicare la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 del Codice Civile.

Si evidenzia, tuttavia, che la normativa civilista sulle fusioni, contenuta negli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile, non prevede, tra i soggetti contemplati dal codice, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, che peraltro non sono nemmeno iscrivibili al Registro delle Imprese in quanto non rientrano tra i soggetti di cui al libro V del Codice Civile.

Tuttavia si ritiene opportuno, per motivi di trasparenza e garanzia, procedere secondo le disposizioni del Codice Civile relative alle fusioni, ricercando la compatibilità per analogia al caso di specie ed avendo riguardo alle finalità delle disposizioni stesse.

La normativa codicistica è rivolta essenzialmente a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e, più precisamente, gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti. È del tutto evidente che tali soggetti e i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nelle Aziende speciali camerali.

In conseguenza dell'applicabilità, alla fattispecie concreta, della procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c., vengono meno le disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5).

Pertanto, nel progetto di fusione non risulteranno:

“3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili”.

Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c. non verranno, inoltre, predisposte le relazioni previste dall'art. 2501-quinquies (Relazione dell'Organo amministrativo) e dall'art. 2501-sexies (Relazione degli esperti).

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e, pertanto, si applicano le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall'art. 2503, comma 1, c.c..

È inoltre facoltà dell'Ente rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c..

In applicazione della normativa sulla fusione per incorporazione “semplificata” prevista dall'art. 2505 del codice civile, le fasi della procedura ipotizzate per le Aziende speciali camerali sono pertanto le seguenti:

1) Fase preliminare: la Giunta camerale assume la decisione di procedere alla fusione per incorporazione e ne stabilisce principi e indirizzi.

2) Fase informativa: la Camera di Commercio informa i Presidenti e i Direttori delle Aziende speciali della volontà dell'Ente di procedere alla fusione per incorporazione, espressa con deliberazione della Giunta camerale contenente i principi e gli indirizzi cui devono attenersi i Consigli di Amministrazione delle singole Aziende nella redazione del progetto di fusione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., da trasmettere alla Camera di Commercio nel termine all'uopo assegnato.

3) Fase deliberativa e pubblicitaria:



a. I Consigli di Amministrazione delle singole Aziende redigono il progetto di fusione (art. 2501-ter, comma 1), secondo i principi e gli indirizzi forniti dall'Ente camerale. In tale fase, viene data adeguata pubblicità al progetto di fusione tramite pubblicazione sul sito Internet camerale e deposito al REA (art. 2501-ter, comma 3). Devono restare depositati in copia nella sede delle Aziende, durante i 15 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione (salvo rinuncia al termine ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505- quater c.c.), e finché la fusione sia decisa, i seguenti documenti: il progetto di fusione, il nuovo Statuto dell'azienda incorporante e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende speciali completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori.

b. La Giunta camerale, decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente (salvo rinuncia al termine ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505- quater c.c.), assume la delibera di approvazione del progetto di fusione, previa verifica del rispetto dei principi e degli indirizzi forniti dall'Ente e delle disposizioni normative di cui all'art. 2505 c.c.. La delibera di fusione è assunta dalla Giunta camerale ed è comunicata alle Aziende Speciali ai fini della presa d'atto da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione nel termine all'uopo assegnato dall'Ente. La delibera di fusione è pubblicata tempestivamente sul sito camerale e viene depositata al REA al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende partecipanti alla fusione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2503 c.c..

c. Il Direttore di ciascuna Azienda, ricevuta la deliberazione di approvazione del progetto di fusione da parte della Camera di Commercio, procede a dare informativa ai creditori, ai lavoratori delle Aziende e ai Collegi dei Revisori delle Aziende speciali nonché agli enti competenti per la loro designazione. La delibera di fusione è trasmessa, per opportuna informazione, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Regione Piemonte.


4) Fase conclusiva e pubblicitaria:

a. La Giunta camerale, decorsi almeno 30 giorni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-quater c.c.) dalla pubblicazione della delibera di approvazione del progetto di fusione sul sito camerale e dal deposito al REA – al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende partecipanti alla fusione – dà attuazione alla delibera di fusione mediante propria deliberazione (art. 2504, comma 1, c.c.). L'atto di fusione delle Aziende speciali incorporate e dell'Azienda speciale incorporante è depositato, entro 30 giorni, al REA ed è pubblicato sul sito internet camerale (art. 2504, comma 1, c.c.).

La fusione ha effetto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., salvo che nel progetto di fusione sia stabilita una data successiva (art. 2504-bis, comma 2, c.c.).

Si propone di definire come segue i principi e gli indirizzi su cui fondare la fusione delle Aziende speciali:

- il mantenimento della forma giuridica di Azienda Speciale ai sensi della Legge 580/1993;
- l'Azienda Speciale risultate dall'incorporazione di ASFIM ed EVAET in Fedora avrà sede presso la sede legale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in Vercelli e unità locali presso le sedi camerali di Baveno, Biella e Novara;
- la ridefinizione dell'oggetto sociale dell'Azienda incorporante in modo ampio, allo scopo di ricomprendervi tutte le possibili attività promozionali rientranti nelle attribuzioni dell'Ente camerale, come segue:



attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993 nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;*
- b) internazionalizzazione;*
- c) qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;*
- d) orientamento al lavoro e alle professioni;*
- e) formazione;*
- f) creazione e sviluppo d'impresa;*
- g) credito, finanza e crisi d'impresa;*
- h) studi e ricerche economiche;*

da integrare con la previsione che l'Azienda possa inoltre svolgere ogni altra attività di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali, limitando le attività in regime di libera concorrenza a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale;

- data di decorrenza giuridica: la fusione avrà efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione; da tale data l'Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende incorporate estinte e cesseranno le Aziende incorporate, con conseguente decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo;
- data di effetto contabile e fiscale della fusione: dalle ore 00,00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione;
- il trasferimento, in capo all'Azienda incorporante, delle attività, passività e delle progettualità in essere delle Aziende incorporate;
- il mantenimento dei livelli occupazionali complessivi delle attuali Aziende speciali camerali, con la raccomandazione al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda incorporante di gestire con prudenza e gradualità eventuali istituti contrattuali accessori, assicurandone la sostenibilità nel quadro economico-finanziario aziendale, oltre che la compatibilità con la normativa vigente;
- gli organi dell'Azienda speciale incorporante sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti; alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che è scaduto, provvederà la Giunta della Camera di Commercio in una prossima riunione; il Collegio dei Revisori dei Conti verrà rinnovato alla naturale scadenza del mandato (12.07.2022);
- il Direttore dell'Azienda speciale incorporante è confermato nella dott.ssa Cristina D'Ercole, Vice Segretario generale e Dirigente dell'Area Promozione e Servizi anagrafici della Camera di Commercio, attuale Direttore delle tre Aziende speciali camerali;
- all'Azienda speciale incorporante sono assegnati in uso gratuito i locali, i mobili e le attrezzature, se di proprietà della Camera di Commercio, attualmente utilizzati dalle Aziende speciali coinvolte nel processo di accorpamento;
- la data prevista per la fusione è il primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione; qualora tale data cada nell'anno 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante predispone un unico preventivo economico per l'anno 2022, in tempo utile



per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2022 della Camera di Commercio, e, in forza della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 01.01.2021, un unico bilancio d'esercizio 2021; qualora tale data cada invece nell'anno 2022, i Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali partecipanti alla fusione devono predisporre distinti preventivi economici per l'anno 2022, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2022 della Camera di Commercio, e distinti bilanci d'esercizio 2021;

- trattandosi di fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 c.c. tra Aziende speciali prive di personalità giuridica riferite esclusivamente alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, non vi è luogo all'indicazione né del rapporto di cambio, né di modalità di assegnazione delle quote, né di precisazione in ordine alla partecipazione agli utili (art. 2.501-ter c.c., comma 1, numeri 3), 4) e 5));
- trattandosi di fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 c.c. non occorre né la relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall'organo amministrativo delle aziende partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.;
- si esercita l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione da parte dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c.;
- per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., i termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c. sono ridotti alla metà, ovvero pari a 15 (quindici) giorni;
- per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503, comma 1, c.c. è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni;
- si fa rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.;
- si fa rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c.;
- dal punto di vista fiscale l'operazione di fusione è un'operazione neutrale ai fini delle imposte sui redditi ed esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 26.10.1972, n. 633; ai sensi dell'art. 5-bis della Legge 580/1993, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, "*Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto*";
- il progetto di fusione per incorporazione dovrà essere approvato da tutti i Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali partecipanti alla fusione.

Al fine di consentire un più celere svolgimento del complesso procedimento di cui sopra e considerate le competenze della Giunta camerale in materia, come richiamate in premessa, si propone di apportare sin d'ora allo Statuto dell'Azienda speciale Fedora (incorporante) le modificazioni che si ritengono funzionali alla nuova realtà risultante dalla fusione, andando altresì a rinnovare, in occasione di una prossima riunione della Giunta, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda



medesima, ormai da tempo scaduto, cosicché la stessa sia posta immediatamente in condizione di piena operatività a seguito della fusione.


Per quanto sopra esposto, si invita la Giunta camerale a deliberare:

- di avviare il processo di fusione per incorporazione delle Aziende speciali ASFIM ed EVAET nell'Azienda speciale Fedora;
- di approvare i principi e gli indirizzi su cui si fonda la fusione delle Aziende speciali, come sopra proposti;
- di dare comunicazione ai Presidenti e al Direttore delle Aziende speciali dell'avvio del processo di fusione per incorporazione deciso con il presente atto;
- di disporre che i singoli Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali partecipanti alla fusione provvedano a redigere, secondo i principi e gli indirizzi contenuti nel presente atto, il progetto di fusione, da trasmettere alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte entro il 15.10.2021;
- di dare mandato al Dirigente dell'Area Promozione e Servizi anagrafici, Dott.ssa Cristina D'Ercole, di coordinare le procedure di fusione per incorporazione delle Aziende speciali interessate;
- di determinare dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione la data di decorrenza giuridica della fusione;
- di determinare dalle ore 00.00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione la data di decorrenza dei relativi effetti contabili e fiscali;
- di approvare lo Statuto dell'Azienda speciale incorporante Fedora nel testo che si allega alla presente deliberazione, andandone a costituire parte integrante e sostanziale;
- di rinviare alla prossima seduta l'approvazione del progetto di fusione.

LA GIUNTA

UDITA	la relazione del Presidente;
VISTA	la Legge 29.12.1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in particolare gli articoli 2, 4-bis, 5-bis e 14;
VISTO	il D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", in particolare gli articoli da 65 a 73;
RICHIAMATI	il D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, relativo alla "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e il DM 16.02.2018, recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale";
VISTO	l'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

SERVIZIO PROMOZIONE



la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

- VISTO l'art. 14, comma 5-bis, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla Legge 07.08.2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- VISTE la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 74006 del 01.10.2012 e le note del Ministero dello Sviluppo economico n. 1066 del 04.01.2013 e n. 388298 del 12.11.2018, quest'ultima recante ad oggetto “Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive”;
- VISTE la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 28927 del 16 febbraio 2011, la massima del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004 e lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I;
- VISTI gli articoli da 2501 a 2505-quater del codice civile;
- RICHIAMATE la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Vercelli n. 299 del 11.07.1994 di costituzione dell'Azienda speciale ASFIM, la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Novara n. 361 del 05.12.1990 di costituzione dell'Azienda speciale E.V.A.E.T. e la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola n. 33 del 11.05.2006 di costituzione dell'Azienda speciale Fedora;
- VISTI i vigenti Statuti delle Aziende speciali camerali ASMIM, E.V.A.E.T. e Fedora;
- VISTO lo Statuto camerale vigente, in particolare gli articoli 32 e 33;
- CONDIVISE le proposte formulate nella premessa e lo schema di nuovo Statuto dell'Azienda speciale Fedora allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

All'unanimità

DELIBERA

- di avviare il processo di fusione per incorporazione delle Aziende speciali ASFIM ed EVAET nell'Azienda speciale Fedora;
- di approvare i principi e gli indirizzi su cui si fonda la fusione delle Aziende speciali, come proposti nella premessa;

SERVIZIO PROMOZIONE



- di dare comunicazione ai Presidenti e al Direttore delle Aziende speciali dell'avvio del processo di fusione per incorporazione deciso con il presente atto;
- di disporre che i singoli Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali partecipanti alla fusione provvedano a redigere, secondo i principi e gli indirizzi contenuti nel presente atto, il progetto di fusione, da trasmettere alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte entro il 15.10.2021;
- di dare mandato al Dirigente dell'Area Promozione e Servizi anagrafici, Dott.ssa Cristina D'Ercole, di coordinare le procedure di fusione per incorporazione delle Aziende speciali interessate;
- di determinare dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione la data di decorrenza giuridica della fusione;
- di determinare dalle ore 00.00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione la data di decorrenza dei relativi effetti contabili e fiscali;
- di approvare lo Statuto dell'Azienda speciale incorporante Fedora nel testo che si allega alla presente deliberazione, andandone a costituire parte integrante e sostanziale;
- di rinviare alla prossima seduta l'approvazione del progetto di fusione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

FEDORA
Azienda speciale della Camera di Commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (nel prosieguo Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i. e dell'art. 32 dello Statuto camerale vigente, un'Azienda speciale denominata "Fedora" (nel prosieguo Azienda).

L'Azienda è organismo strumentale della Camera di Commercio con legittimazione separata e rilevanza esterna; è dotata di soggettività tributaria e di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'Azienda opera secondo le norme del diritto privato, per quanto applicabili.

La sede legale e amministrativa dell'Azienda è a Vercelli, presso la sede legale della Camera di Commercio, con unità locali presso le sedi camerali di Baveno, Biella e Novara.

L'emblema dell'Azienda, associato a quello della Camera di Commercio, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Scopi

L'Azienda persegue lo scopo di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993 nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) internazionalizzazione;
- c) qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;
- d) orientamento al lavoro e alle professioni;
- e) formazione;
- f) creazione e sviluppo d'impresa;
- g) credito, finanza e crisi d'impresa;
- h) studi e ricerche economiche.

A tali fini l'Azienda potrà, a titolo esemplificativo:

- 1) organizzare eventi, manifestazioni, convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione, seminari e altre iniziative formative e informative;

- 2) partecipare a mostre, fiere ed esposizioni e organizzare missioni imprenditoriali e incontri d'affari;
- 3) promuovere e attuare azioni di comunicazione e marketing turistico e territoriale;
- 4) svolgere attività a supporto della creazione e dello sviluppo d'impresa;
- 5) erogare servizi reali alle imprese e ad altri soggetti, inclusa la stessa Camera di Commercio;
- 6) effettuare studi e ricerche.

L'Azienda potrà inoltre svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda potrà partecipare, anche come soggetto capofila, a progetti regionali, nazionali, europei e internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio e di enti e organismi, pubblici e privati, purché senza fini di lucro che supportino e/o collaborino all'attività dell'Azienda.

Potrà inoltre stipulare convenzioni e aderire ad enti e organismi, pubblici e privati, purché senza fini di lucro.

Gli interventi che comportano l'assunzione di impegni pluriennali a carico del bilancio dell'Azienda necessitano della preventiva approvazione da parte della Giunta camerale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Azienda non praticherà interventi di mero sostegno finanziario.

Alle iniziative promozionali dell'Azienda che non abbiano una specifica connotazione territoriale sono di norma ammessi a partecipare soggetti operanti al di fuori delle province di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte a condizione che venga garantita la copertura integrale delle eventuali spese vive addizionali derivanti da tale partecipazione.

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse, favorendo l'esercizio delle attività imprenditoriali, della libertà d'impresa e senza ledere il principio della libera concorrenza, limitando le attività in regime di libera concorrenza a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale.

Nell'attuazione delle proprie iniziative, l'Azienda è tenuta a operare nell'osservanza delle direttive previste in materia per le Camere di Commercio e delle linee programmatiche di indirizzo stabilite dal Consiglio camerale.

Art. 3 – Organi

Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, nominati, con separate votazioni, dalla Giunta della Camera di Commercio, assicurando la presenza di entrambi i generi e che siano rappresentati i settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Industria.

Esso dura in carica cinque anni, coincidenti con il mandato del Consiglio camerale, e decade quando decade quest'ultimo, rimanendo in carica, in regime di *prorogatio* e con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I suoi membri possono essere riconfermati e svolgere sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati anche al di fuori del Consiglio camerale, purché abbiano gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consigliere camerale (art. 13 Legge 580/1993).

Per i Consiglieri individuati tra i componenti del Consiglio camerale, la decadenza dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Analoga decadenza è determinata per la perdita dei requisiti di cui al comma precedente.

Il Consigliere decade inoltre dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno presentate al Presidente dell'Azienda e sono irrevocabili.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Presidente dell'Azienda ne dà tempestiva comunicazione al Presidente della Camera di Commercio affinché la Giunta camerale possa provvedere alla sostituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nel corso del quinquennio scadono insieme a quelli in carica.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica, con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri dell'Azienda non spetta alcuna indennità. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

Qualora non sia né Presidente né Consigliere dell'Azienda, il Presidente della Camera di Commercio (o, su sua delega, uno dei Vice Presidenti) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, al fine di assicurare il necessario raccordo dell'attività dell'Azienda con gli indirizzi strategici camerali.

Analogamente può partecipare alle riunioni il Segretario generale della Camera di Commercio che non sia nominato Direttore dell'Azienda.

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esperti qualificati, con funzioni consultive.

Art. 5 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati nel presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il preventivo economico e il bilancio di esercizio, corredati di dettagliate relazioni illustrative; nella relazione a corredo del preventivo economico deve essere definito il programma annuale di attività dell'Azienda, predisposto in coerenza con le linee programmatiche fissate dal Consiglio camerale;
- b) nomina tra i propri membri, su proposta del Presidente dell'Azienda, il Vice Presidente;
- c) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di iniziative e di servizi eventualmente assunti;
- d) delibera sulla stipula di convenzioni e sull'adesione ad enti e organismi, pubblici e privati, purché senza fini di lucro;
- e) assume impegni pluriennali di spesa, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
- f) determina e aggiorna, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, la dotazione organica e i fabbisogni di personale dell'Azienda;
- g) decide, su proposta del Direttore, sull'assunzione di personale, sulla modificazione e la cessazione dei rapporti di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti dell'Azienda, previa approvazione della Giunta

camerale per quanto concerne la costituzione e l'estinzione dei rapporti di lavoro;

h) delibera l'avvio di procedure giudiziali e la resistenza in giudizio.

Art. 6 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, quattro volte l'anno; deve essere in ogni caso convocato dal Presidente per l'approvazione del preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai corrispondenti documenti camerali.

Può essere inoltre convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno sette giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato due giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato in modalità telematica al recapito di posta elettronica indicato allo scopo dai Consiglieri.

La documentazione istruttoria disponibile, relativa agli argomenti in discussione, viene inviata ai componenti unitamente all'avviso di convocazione o tempestivamente non appena disponibile.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti in carica; non sono ammesse deleghe.

È possibile la partecipazione alle riunioni mediante collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che tutti i partecipanti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, senza computare gli astenuti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, tranne nelle votazioni a scrutinio segreto nelle quali la proposta si intende respinta.

Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.

Le sedute non sono pubbliche.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, anche al di fuori del Consiglio camerale.

Il Presidente rappresenta l'Azienda, ne ha la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza il Presidente potrà provvedere agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente dell'Azienda non spetta alcuna indennità. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

Art. 8 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma precedente non provveda, entro i termini di legge, alla nomina del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti nominati dalle altre Amministrazioni. In caso di mancata nomina da parte del Ministero dello Sviluppo economico, le funzioni di Presidente del Collegio sono temporaneamente assunte dal Revisore nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio dura in carica cinque anni, come il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi e i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni e uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, del D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

Al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'espletamento delle proprie funzioni, spetta un'indennità annua determinata dal Consiglio camerale, all'atto della ricostituzione del Collegio medesimo e per l'intera durata del mandato, sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 11.12.2019. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

Art. 9 – Direttore

Il Direttore dell'Azienda è nominato dalla Giunta camerale tra i dirigenti della Camera di Commercio.

Per lo svolgimento dell'incarico non è prevista la corresponsione di compensi né di gettoni di presenza.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

È il datore di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e il capo del personale, ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5.

È investito di tutti i poteri necessari per assicurare l'ordinaria gestione dell'Azienda, inclusi i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Dà inoltre esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

Art. 10 – Responsabile amministrativo-contabile

L'Azienda è dotata di un Responsabile amministrativo-contabile, che ne cura gli adempimenti amministrativo-contabili, coadiuvando il Direttore nella gestione delle procedure di affidamento e dell'attività contrattuale.

Salvo diversa indicazione del Segretario generale, il Responsabile amministrativo-contabile è individuato nel Dirigente della Camera di Commercio cui competono le funzioni amministrativo-contabili camerali.

In caso di assenza temporanea, lo stesso potrà delegare le predette funzioni ad un funzionario camerale.

Il Responsabile amministrativo-contabile può partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento dell'incarico non è prevista la corresponsione di compensi né di gettoni di presenza.

Art. 11 – Personale

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statuari l'Azienda può avvalersi:

- a) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, nei limiti previsti dalla vigente normativa, previa idonea selezione, con contratto di lavoro di diritto privato e applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle aziende del settore del commercio;
- b) di personale in somministrazione di lavoro a tempo determinato o assunto con altre forme flessibili, per fronteggiare comprovate esigenze

- di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- c) di esperti per la trattazione di specifici problemi, laddove gli stessi richiedano professionalità non rinvenibili all'interno dell'Azienda o della Camera di Commercio, nei limiti previsti dalla vigente normativa;
 - d) di personale di ruolo camerale, per lo svolgimento di particolari compiti connessi al proprio funzionamento, previo accordo con il Dirigente competente; la Camera di Commercio potrà richiedere all'Azienda il rimborso delle relative spese.

La dotazione organica e i fabbisogni di personale dell'Azienda devono essere determinati dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.

Analogamente, l'avvio di procedure selettive a tempo determinato o indeterminato e l'assunzione dei vincitori delle selezioni, nonché le modificazioni dei rapporti di lavoro, nei limiti imposti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta camerale.

Art. 12 – Entrate dell'Azienda

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità mediante le seguenti entrate:

- proventi per le prestazioni di servizi, anche in convenzione con la Camera di Commercio;
- contributi della Camera di Commercio;
- contributi di enti e organismi pubblici e privati;
- contributi derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei o internazionali;
- altre eventuali entrate.

Art. 12 – Gestione dei beni strumentali

I mobili, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono assegnati in uso all'Azienda gratuitamente. Di tali beni deve essere redatto l'inventario che costituisce apposita sezione dell'inventario della Camera di Commercio.

Art. 13 – Locali

I locali ove ha sede l'Azienda sono concessi in uso gratuito dalla Camera di Commercio.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico della Camera di Commercio.

Art. 14 – Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Il preventivo economico e il bilancio di esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, nonché le prescritte relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai corrispondenti documenti camerali.

Devono essere redatti secondo gli schemi allegati al D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale.

Art. 15 – Servizio di cassa e documenti contabili

Il Servizio di cassa è espletato dall'istituto di credito che effettua analogo servizio per la Camera di Commercio.

Le riscossioni e i pagamenti sono eseguiti secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 relative alle aziende speciali.

L'Azienda è dotata di un apposito fondo cassa, che viene annualmente costituito in capo al Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda; costituzione e gestione del fondo sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 16 – Estinzione dell'Azienda

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, che nomina un liquidatore.

In caso di cessazione, la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda.

Art. 17 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio, con apposita deliberazione, con la quale è altresì stabilita l'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 18 – Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni concernenti le Aziende speciali delle Camere di Commercio.